

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

### **SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL NUOTO DENOMINATO "IMPIANTO NATATORIO TORRE D'AYALA" E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA - UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO

CUP: F54H22001040005

LOTTO 3: COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER GLI ASPETTI IMPIANTISTICI, ANCHE IN CORSO D'OPERA E FINALE - COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE

C.I.G.:

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "Codice dei Contratti").

# 

n.\_\_\_\_\_in qualità di\_\_\_\_\_\_dell'Amministrazione\_\_\_\_

con sede	in	, via		n, Codice ِ
fiscale e Partita IVA	, che dichiara di interven	ire al presente atto ai sc	oli fini della stipula (in se	guito, <b>"Stazione</b>
Appaltante");				
		E		
[COMPLETARE CON I DATI RI	CHIESTI]			
A) [IN CASO DI AGGIUD	ICAZIONE A OPERATORE	ECONOMICO SINGOL	.O] il Sig	nato a
il, r	esidente in, via		, n	
B) [EVENTUALE, IN CASO	DI AGGIUDICAZIONE A	SOCIETÀ DI INGEGNER	RIA] il Sig	nato a
il,	residente in, via	1	, n	in qualità
di	del/della [COMPLETAR	E IN BASE ALLA NATUR	A DEL SOGGETTO AGG	IUDICATARIO]
	con sede legale _ in	, via		, n
Codice fiscale e Partita IVA_	, capitale sociale	€	, numero di iscrizio	one
nel Registro delle Imprese di				
C) [EVENTUALE, IN CASO D	I AGGIUDICAZIONE AD UN	I R.T./CONSORZIO STAE	BILE OVVERO IN CASO E	OI ALTRE IPOTESI
DI ASSOCIAZIONISMO TR	A IMPRESE CONSENTI	TE DALLA LEGGE] il	Sig	nato a
il	residente in, via	1	, n	in qualità
di	del/della [COMPLETAR	E IN BASE ALLA NATUR	A DEL SOGGETTO AGG	IUDICATARIO]
	con sede legale _ in	, via		, n
Codice fiscale e Partita IVA_	, capitale sociale	.€	, numero di iscrizio	one
nel Registro delle Imprese d	li, che a	gisce giusto mandato o	collettivo speciale di ra	appresentanza e
procura, quale Capogruppo r	nandatario del raggruppan	nento temporaneo/cons	sorzio costituito ai sensi	degli articoli 66
e 68 del Codice dei Contratt	i, con atto autenticato nel	la firma per notaio	in	, rep.
/raccin da	ta, tr	a essa medesima e i seg	uenti mandanti	
[COMPLETARE LA TABELLA C	ON I DATI RICHIESTI]			
		con sede in		, via
1	;			

2	;	con sede in, via
3		con sede in, via
4	;	con sede in, via

(di seguito "Appaltatore");

(di seguito, congiuntamente "le Parti");

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 33, comma 5-ter, lett. a), primo periodo, del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108";
- b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 30 maggio 2023, n. 1606, ha nominato, fino al 31 dicembre 2026, il Dott. Massimo Ferrarese quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5- quinquies, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 55, come modificato dall'articolo 33, comma 5-ter, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
- c) con decreto interministeriale adottato in data 16/04/2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche

di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29/04/2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il "1° Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026". Con decreto interministeriale del 08/08/2024, registrato dalla Corte dei conti indata 30/08/2024, al n. 2348, è stato approvato il "2° Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochidel Mediterraneo - Taranto 2026". Fra gli interventi ammessi a finanziamento figura, altresì, quello denominato "Realizzazione dello Stadio del Nuoto denominato "Impianto natatorio Torre d'Ayala" - Una piscina olimpica perTaranto 2026" – CUP: F54H22001040005;

- d) la procedura di gara per l'affidamento dei SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI

  ALL'INTERVENTO"REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL NUOTO DENOMINATO "IMPIANTO NATATORIO TORRE

  D'AYALA" E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA UNAPISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A Invitalia (di seguito, "Invitalia"), la quale, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026, dott.

  Massimo Ferrarese, quale Stazione Appaltante, secondo quanto stabilito nell'ambito della Convenzione stipulata in data 17 ottobre 2024 tra la StazioneAppaltante ed Invitalia, approvata con decreto commissariale n. 82 del 14/10/2024, che attiva il supporto tecnico-operativo di Invitalia, per l'attuazione dell'intervento di "Realizzazione dello Stadio del Nuoto denominato "Impianto natatorio Torre d'Ayala" ed annessa sistemazione dell'area esterna Una piscina olimpica per Taranto 2026" finanziato nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento;
- e) il presente appalto è finanziato tramite le risorse di cui all'articolo 9, co. 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e all'allegato V della legge 213/2023, rese disponibili:
  - per € 36.900.000,00 stanziate con Decreto interministeriale del 16/04/2024, registrato dalla Corte dei conti in data 29/04/2024, al n. 1235;
  - per € 4.100.000,00 stanziate con Decreto interministeriale dell'08/08/2024, registrato dalla Corte dei

per un importo complessivo pari a € 41.000.000,00 (euro quarantunomilioni/00);

f)	Ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, con Ordinanza commissariale. n.
	18 dell'11/10/2024, ha individuato l'ing. Alessandro Zito, quale Responsabile unico del progetto (di seguito,
	"Rup") del presente Contratto d'appalto. [EVENTUALE, QUALORA IL RUP, IN FASE DI ESECUZIONE, SI AVVALGA
	<b>DI UN DEC]</b> La Stazione Appaltante, con determina prot. n. del , ha individuato, ai sensi dell'articolo 114
	del Codice dei Contratti, quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto d'appalto (di seguito, " <b>DEC</b> ");
g)	con determina a contrarre n prot del si è stabilito di procedera all'affidamento
	dell'Appalto mediante procedura di gara aperta, per l'affidamento dei servizi di collaudo per l'intervento in
	epigrafe, esperita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE (di seguito, "Direttiva"),
	da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ;
h)	con provvedimento prot. n del, Invitalia ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in
	favore dell'Appaltatore, in deroga all'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti sulla base di quanto previsto
	dall'Ordinanza commissariale ndel, in applicazione dell'articolo 12, co. 5 del D.L.
	31 maggio 2021, n. 77, nelle more dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'aggiudicatario;
i)	Invitalia ha provveduto altresì a comunicare in dataa tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai
	sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti;
j)	[EVENTUALE] con verbale sottoscritto in dataè stato disposto dal [SCEGLIERE TRA] A) Direttore
	dell'esecuzione/B) RUP l'avvio del servizio in via d'urgenza, in deroga all'articolo 17, co. 8 e 9, del Codice dei
	Contratti, sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza commissariale ndel, in
	applicazione dell'articolo 12, co. 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
k)	[a) SE L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA È STATA ACQUISITA] In dataè stata acquisita
	l'informazione/comunicazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l'Ufficio
	Territoriale del Governo di;
	[b) SE L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON È STATA ANCORA ACQUISITA] Il presente contratto viene sottoscritto
	nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di, dell'informazione
	antimafia, richiesta in data_, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a
	seguitodelle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia [IN ALTERNATIVA] oppure attraverso [INDICARE ALTRA BANCA DATI DISPONIBILE CONSULTATA]. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante recede dal presente contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del Codice Antimafia, e dall'articolo 32, co. 10, del Codice Antimafia, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia;

- l) è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti (cd. *Stand Still*), senza desiano pendenti ricorsi;
- m) l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, ha costituito in data\_\_\_\_\_\_\_la garanzia definitiva secondo quanto previsto nell'articolo 27 del Capitolato d'Oneri, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";
- n) l'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale relativa all'appalto nonché della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dell'appalto e ne ha consegnato l'originale alla Stazione Appaltante;
- o) in sede di offerta l'Appaltatore ha:
  - accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base di gara;
  - II. [IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI

    ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] indicato per ciascuna delle corrispondenti

    prestazioni [I COMPONENTI DELL'RT/LE CONSORZIATE ESECUTRICI] di seguito indicate:

	[MANDATAKIA/CONSORZIATA 1PRESTAZIONE];
	[MANDANTE 1/CONSORZIATA 2PRESTAZIONE] ripetere per ogni prestazione ulteriore;
p)	con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a [INSERIRE LA DENOMINAZIONE
	<b>DELL'APPALTATORE]</b> , l'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei SERVIZI TECNICI DI
	COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL NUOTO
	DENOMINATO "IMPIANTO NATATORIO TORRE D'AYALA" E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA – UNA
	PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 – CLIP: F54H22001040005 per il Lotto 3:

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

## Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse del presente Contratto e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) il Bando e il Disciplinare di Gara corredato dei relativi allegati;
- b) il Capitolato d'Oneri e relativi allegati, come definito nel successivo articolo del presente contratto;
- c) il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dell'Appaltatore;
- d) l'Offerta economica presentata dall'appaltatore;
- e) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;
- f) [NEL CASO IN CUI L'APPALTATORE SIA UN R.T./CONSORZIO/ OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio;
- g) Patto di integrità.

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopraindicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

## Articolo 2 - (Definizioni)

Nell'ambito del presente Contratto si intendono assunte le definizioni di cui all'articolo 1.2 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia.

### Articolo 3 - (Oggetto e finalità dell'appalto)

L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento dei servizi tecnici di collaudo dei lavori relativi all'intervento di realizzazione dello Stadio del Nuoto denominato "Impianto natatorio Torre d'Ayala" - Una piscina olimpica per Taranto 2026" - CUP: F54H22001040005, le cui specifiche modalità e termini di esecuzione sono meglio descritti nel Capitolato.

Più in particolare, l'oggetto del contratto è costituito dal Collaudo tecnico-amministrativo per gli aspetti impiantistici, anche in corso d'opera e finale - Collaudo tecnico-funzionale.

L'appalto comprende i servizi "opzionali" di collaudo relativi alle opere complementari di cui al PFTE, da affidare eventualmente ex art. 76 del D.lgs. 36/2023. In particolare, Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare il Contratto di Appalto, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, estendendo i servizi di collaudo alle opere complementari, come meglio esplicitate all'interno della documentazione progettuale, qualora attivate da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 76, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti.

L'eventuale attivazione di detti servizi opzionali resta strettamente connesso alle valutazioni di opportunità della Stazione Appaltante. Il mancato esercizio delle suddette opzioni non determina per la Stazione Appaltante alcuna responsabilità, azioni di richieste danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile e, pertanto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso, a qualsivoglia titolo, dall'Appaltatore. Il corrispettivo per tali prestazioni sarà corrisposto all'Appaltatore solo nel caso in cui la Stazione Appaltante attivi le relative opzioni. Ove la suddetta opzione venisse attuata, si applicherà al relativo importo lo stesso ribasso percentuale offerto in gara. L'importo dei Servizi di Collaudo relativi a dette opere complementari è pertanto pari a € 6.445,76 (euro seimilaquattrocentoquarantacinque/76), oltreIVA e oneri di legge se dovuti.

Le prestazioni comprendono le disposizioni per l'esecuzione di tutte le verifiche e prove eventualmente necessarie per l'espletamento del collaudo.

Gli elaborati, gli atti contabili e la rendicontazione delle attività eseguite devono riportare sempre il CIG e il CUP dell'Intervento a cui i documenti sono riferiti.

Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato d'Oneri e nel Disciplinare di gara.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella documentazione di gara. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla disciplina di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi complementari richiesti, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato d'Oneri posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al DEC per i relativi provvedimenti.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli *standard* tecnici nazionali ed internazionali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza sia alle prescrizioni particolari contenute nei relativi piani redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### Articolo 4 – (Obblighi generali della Stazione Appaltante)

La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto dei servizi di Collaudo appaltati.

### Articolo 5 – (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti al collaudo)

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia espressamente.

## Articolo 6 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato d'Oneri e dal presente Contratto.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sono quelli indicati all'articolo 13 del Capitolato d'Oneri.

La durata complessiva è da intendersi al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o, ove nominato, dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 16 del Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'appalto nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati all'articolo 14 del Capitolato d'Oneri.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste all'articolo 15 del Capitolato d'Oneri.

## Articolo 7 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)

L'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso il Comune di Taranto, il tutto come meglio definito nella documentazione progettuale.

L'Appaltatore svolgerà altresì le prestazioni oggetto del presente Contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

# Articolo 8 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali - Collaboratori)

La persona fisica incaricata dall'Appaltatore del ruolo di responsabile (di seguito, "Responsabile") è [COMPLETA			
, nato a, il, residente in			
Il compito di detto referente è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di			
verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.			
L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale ai sensi dell'articolo			
29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC: [INDICARE]			
Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del			

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente Contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i: a) \_\_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine degli \_\_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_, C.F.\_\_\_\_\_\_, P.IVA\_\_\_\_\_\_\_, con studio in\_\_\_\_\_\_a\_\_\_\_. Il Collaudatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. Articolo 9 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di €\_\_\_\_\_(euro /00), oltre IVA e oneri di legge, ed è stato determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di Offerta. Tutte le attività previste dal presente Contratto saranno contabilizzate a corpo. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente Contratto. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato d'Oneri. In considerazione della natura delle prestazioni non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 24 del Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il contratto è escluso dall'applicazione delle

presente Contratto e dell'intervento che ne costituisce oggetto.

disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente identificati nel Disciplinare di gara, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto e include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli. Rimangono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010: Numero c/c:\_\_, Banca: \_\_\_\_\_, Gruppo\_\_\_\_\_\_, Agenzia: -\_\_\_\_\_, ABI: \_\_\_\_\_, CAB: \_\_\_\_, CIN: \_\_\_\_, IBAN: \_\_\_\_\_. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono: Cognome e nome: Data e luogo di nascita: Indirizzo di residenza:

Nazionalità:

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighidi tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario opostale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante secondo le seguenti modalità: [COMPLETARE, NEL CASO IN CUI L'AGGIUDICATARIO FOSSE UN R.T., I PAGAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE IN FAVORE DEL MANDATARIO O DI CIASCUNO DEI COMPONENTI DEL R.T.]

Alle fatture emesse, ove previsto. si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla Legge n. 190/2014.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti all'articolo 22 del Capitolato d'Oneri.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto *ex* articolo 1456 Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della Legge n. 136/2010.

## Articolo 10 - (Modifiche soggettive dell'Appaltatore)

Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 29 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia espressamente.

# Articolo 11 - (Obblighi specifici previsti dal Patto d'Integrità)

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuz	ione del presente Contratto	, al rispetto degli	obblighi derivanti	dal Patto di
integrità sottoscritto in data	[COMPLETARE] tra	ee	·	
L'Appaltatore accetta e si obbliga a r	ispettare e a far rispettare da	propri aventi causa	, dasubfornitori e,	comunque, da
qualsivoglia soggetto terzo subcontrae	ente, senza riserva alcuna, tutte	le clausole in esso co	ntenute, che, con la	sottoscrizione
del presente Contratto, vengono espi	ressamente, integralmente ed	incondizionatamento	e accettate dall'App	oaltatore e dai
suoi aventi causa				

## Articolo 12 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore )

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni dell'articolo 6 del Capitolato d'Oneri.

# Articolo 13 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, di assistenza e previdenza)

L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia espressamente.

### Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", costituita mediante [CAUZIONE/FIDEIUSSIONE]				
nin datarilasciata dalla società/dall'istitutoagenzia/filiale				
di				
[COMPLETARE]				
[SCEGLIERE TRA]				
A) L'Appaltatore ha, altresì, prodotto la polizza di responsabilità civile professionale conforme alle condizioni				
contrattuali previste dallo Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'" <i>Allegato A-Sezione II - Schemi tipo</i> " di cui al Decreto del				
Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le				
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile				
2016, n. 50, e successive modificazioni", contraddistinta al nsottoscritta in datarilasciata				
dalla società/dall'istitutoagenzia/filiale di, per un importo pari a €				
, con durata fino a [COMPLETARE]				
B) Ai sensi dell'articolo 3, co. 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla				
legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,				
l'Appaltatore ha usufruito della deroga all'onere di stipula della polizza RC in quanto l'affidatario dell'incarico è già in				
possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, che presenta le medesime caratteristiche definite nello				
Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di				
oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e prevede un massimale specifico riservato al presente				
appalto.				
Si rinvia agli articoli 27 e 28 del Capitolato d'Oneri per la disciplina di operatività, termini e condizioni della garanzia e				
della/le polizza/e assicurativa/e di cui ai precedenti periodi.				

# Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato d'Oneri.

I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o, ove nominato, dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri.

# Articolo 16 - (Subappalto)

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Come stabilito dall'articolo 30 del Capitolato, ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Non possono, pertanto, formare oggetto di subappalto le prestazioni oggetto d'appalto le quali, per loro natura, possono essere espletate esclusivamente dal collaudatore incaricato, in quanto attribuite alla competenza di quest'ultimo dalle vigenti disposizioni di legge.

Ove necessario, alle condizioni di cui all'articolo 119, co. 3 del Codice dei contratti, il collaudatore può avvalersi di collaboratori a supporto o latro personale di assistenza, la cui attività è svolta sotto la stretta e personale direzione e responsabilità del collaudatore stesso, ed i cui oneri e spese saranno a suo totale carico. In ogni caso il Collaudatore sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato.

Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 119 del Codice dei Contratti.

### Articolo 17 (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato d'Oneri.

I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o, ove nominato, dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri.

## Articolo 18 - (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte all'articolo 16 del Capitolatod'Oneri.

In ogni caso, si rinvia al Capitolato d'Oneri per la disciplina dei termini e delle condizioni di operatività delle penali.

### Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

## Articolo 20 - (Certificato di verifica di conformità)

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri.

### Articolo 21 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste dagli articoli 7, 18 e 34 del Capitolato d'Oneri.

Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato d'Oneri quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 122 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste nel Capitolato d'Oneri superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

## Articolo 22 - (Recesso)

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 35 del Capitolato d'Oneri.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

## Articolo 23 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall'articolo 25 del Capitolato d'Oneri.

### Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

### Articolo 25 - (Incompatibilità)

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi nei casi di cui all'articolo 116, co. 6, o dell'articolo 42, co. 2, del Codice dei contratti e di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

# Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Si applica quanto disposto dall'articolo 41 del Capitolato d'Oneri.

## Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati prodotti dall'Appaltatore

nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di *copyright*, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono all'interno dei

contratti sottoscritti con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento delle prestazioni.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il *software* e il *know-how* che siano di proprietà della Stazione Appaltante o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dalla Stazione Appaltante successivamente in relazione alle prestazioni rimarranno di proprietà della medesima Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante garantisce all'Appaltatore il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale della medesima che siano necessari per lo svolgimento delle prestazioni, ed esclusivamente a tale fine. La Stazione Appaltante potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti,

modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome della medesima Stazione Appaltante presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica.

All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

### Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali e tutte le imposte di bollo e di registro della copia del contratto e dei documenti contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle
- d) prestazioni;
- e) le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento del presente Contratto.

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato d'Oneri.

# Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della *Privacy*, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori

derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

[NOTA REDAZIONALE: Acquisire, preliminarmente al perfezionamento del contratto, per esame e approvazione le misure di sicurezza dell'Appaltatore che rappresentano un allegato fondamentale dell'"Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento"]

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

# Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie

circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica ai servizi oggetto di Appalto, per quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti, nonché quanto disposto dall'articolo 31 Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

È esclusa la competenza arbitrale.

Si applica quanto disposto dall'articolo 32 del Capitolato d'Oneri.

## Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

# **LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

L'Appaltatore	La Stazione Appaltante
[completare]	[completare]

\*\*\*

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 Codice civile, tutte le clausole di seguito precisate, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Articolo 6 (Termini e durata del contratto);
- Articolo 9 (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione);
- Articolo 10 (Modifiche soggettive dell'Appaltatore);
- Articolo 12 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore);
- Articolo 13 (Obblighi dell'Appaltatore in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, di assistenza e previdenza);

-	Articolo 22 - (Recesso);
-	Articolo 23 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti);
-	Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari);
-	Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza e proprietà dei documenti);
-	Articolo 28 – (Spese, imposte e tasse);
-	Articolo 30 - (Controversie e foro competente);
Si alleg	ga:
1)	ALLEGATO 1.A Documento contenente le misure di sicurezza adottate dall'Appaltatore ai fini del rispetto dell
	normativa sulla Privacy;
2)	

- Articolo 18 - (Penali);

Articolo 19 - (Esecuzione in danno);

- Articolo 21 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa);

# [FORMAT ACCORDO NOMINA TRATTAMENTO DA REDIGERE E PERFEZIONARE TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE]

# ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DELL'ART. 28, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (GDPR)

#### **TRA**

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Sig. Massimo Ferrarese, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, con sede legale in Viale Virgilio, 152, 74121 Taranto (TA), Partita IVA 90280330730, (di seguito "Stazione Appaltante") che interviene nel presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore \_\_\_\_\_\_\_, giusta la Procura \_\_\_\_\_\_\_\_,

Ε

[INDICARE IL NOME DELL'APPALTATORE], con sede legale in [...], Via [...] n. [...], C.F. / Partita IVA [...], e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [...] N. [...], in persona del Legale Rappresentante Sig. [...] (di seguito "Appaltatore" o "Responsabile").

Di seguito singolarmente definite "Parte" e congiuntamente "Parti".

### PREMESSO CHE

- La Stazione Appaltate e l'Appaltatore hanno stipulato un Contratto di lavori avente ad oggetto i SERVIZI TECNICI
  DI COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL NUOTO
  DENOMINATO "IMPIANTO NATATORIO TORRE D'AYALA" UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026" (di
  seguito "Contratto");
- in forza del Contratto, l'Appaltatore effettuerà delle operazioni di trattamento di dati personali di titolarità della Stazione Appaltate e per conto di quest'ultima;
- la Stazione Appaltate, in qualità di titolare del trattamento, ha valutato ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, secondo l'acronimo inglese, "GDPR") che l'Appaltatore presenta sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento dei dati sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
- l'Appaltatore garantisce, per esperienza e capacità, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali per ricoprire il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati;
- con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha dichiarato di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative, come previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il cui documento [INDICARE NOME DEL FILE DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALL'APPALTATORE E ALLEGATE] è allegato al presente Accordo;
- la Stazione Appaltate intende nominare, limitatamente alle prestazioni dedotte nel Contratto, l'Appaltatore quale "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- con il presente Accordo per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE)
   679/2016 (GDPR) (di seguito anche solo "Accordo"), le Parti intendono definire i rispettivi obblighi e responsabilità con riferimento al trattamento dei dati personali rientranti nell'esecuzione del Contratto e

oggetto del presente Accordo.

Tanto premesso, le Parti convengono e pattuiscono quanto segue.

### ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il presente Accordo di Nomina costituisce parte integrante del Contratto.

In caso di conflitto tra i termini e le disposizioni del presente Accordo ed il Contratto, prevarranno i termini e le disposizioni del presente Accordo.

Tutti gli altri termini e condizioni del Contratto non espressamente modificati dal Presente Accordo rimarranno validi ed efficaci.

### **ARTICOLO 2. OGGETTO E FINALITÀ**

Con il presente Accordo, la Stazione Appaltate, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nomina **l'Appaltatore** - che accetta - quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del Reg. EU/2016/679 il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

L'oggetto del Contratto consiste nell'affidamento dei servizi tecnici di collaudo dei lavori relativi all'intervento di "Realizzazione dello Stadio del Nuoto denominato "Impianto natatorio Torre d'Ayala" - Una piscina olimpica per Taranto 2026" - CUP: F54H22001040005.

Le prestazioni consistono nello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato d'Oneri, per come sinteticamente di seguito indicati:

- collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile, anche in corso d'opera;
- collaudo statico, in corso d'opera e finale;
- collaudo tecnico-funzionale.

I DATI VERRANNO TRATTATI AL FINE DI SVILUPPARE L'OGGETTO DEL CONTRATTO

## Dati trattati

- 2.2 [INDICARE IL "TIPO DI DATI PERSONALI", CHE SARANNO OGGETTO DI TRATTAMENTO]
- 2.3 [INDICARE LE "CATEGORIE DI INTERESSATI" DAL TRATTAMENTO]

..... Dati giudiziari

## **ARTICOLO 3. ESECUZIONE E DURATA**

Il presente Accordo di Nomina assume efficacia immediata dalla sottoscrizione del presente Accordo contestualmente al Contratto.

Il trattamento dei Dati personali di cui al precedente punto, avverrà per la durata prevista dal Contratto.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le disposizioni del presente Accordo avranno efficacia fintanto che siano erogate le prestazioni dedotte nel Contratto e per la durata delle procedure di esportazione/cancellazione dei dati alla cessazione dello stesso, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, e per il tempo necessario per assolvere alle eventuali attività di rendicontazione.

### ARTICOLO 4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto, attenendosi esclusivamente alle istruzioni ricevute dalla Stazione Appaltate. Il Responsabile si

obbliga ad informare, senza ritardo e secondo buona fede, la Stazione Appaltate nel caso in cui ritenesse che le istruzioni impartite da quest'ultima si pongano in contrasto e/o violino le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltate qualsiasi variazione che dovesse rendersi necessaria per l'esecuzione delle operazioni di trattamento oggetto e/o rientranti nell'ambito di applicazione del Contratto.

Il Responsabile, prima di procedere alle operazioni di trattamento, dovrà individuare per iscritto e istruire debitamente tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo, garantendo al contempo che tali soggetti avranno accesso esclusivamente ai dati necessari allo svolgimento delle attività affidate ai medesimi. A tal fine, il Responsabile garantisce espressamente che tutte le persone autorizzate al trattamento sono soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza e/o si sono espressamente impegnate in tal senso. A tal fine, il Responsabile garantisce che:

- i) le persone autorizzate rispettino e applichino le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltate ed eseguano le operazioni di trattamento nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- ii) le persone autorizzate eseguano le operazioni di trattamento nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate dal Responsabile;
- con specifico riferimento ai trattamenti svolti mediante modalità informatiche e/o automatizzate, provvederà a nominare, in conformità a quanto previsto nel Provvedimento del 27 novembre 2008 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati [doc. web n. 1577499], i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni di "Amministratore di Sistema", fornendo alla Stazione Appaltate, su richiesta di quest'ultima, l'elenco dei relativi nominativi.

Sarà cura del Responsabile vincolare i soggetti di cui sopra alla riservatezza anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltate.

### **ARTICOLO 5. SUB-RESPONSABILE**

Il Titolare autorizza il responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. EU/2016/679.

# ARTICOLO 6. MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Il Responsabile, nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR, garantisce di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato in funzione dei rischi associati ai trattamenti di dati personali connessi alle attività dedotte nel Contratto e di impegnarsi altresì ad adottare le eventuali ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, anche in relazione allo stato dell'arte, del progresso e dello sviluppo tecnico e tecnologico in materia.

Il Responsabile dovrà garantire l'applicazione delle Misure tecniche e organizzative sulla base della valutazione dei rischi per l'interessato, effettuata dal Titolare. In particolare, per i trattamenti oggetto del presente Accordo, il Titolare ha preso atto delle misure riportate nell'Allegato/Allegati [INSERIRE NOME DEL FILE DELLE MISURE ALLEGATE E PREVENTIVAMENTE APPROVATE DALLA STAZIONE APPALTANTE], per l'Appaltatore.

Qualora il Responsabile, per limiti tecnologici, organizzativi o di altra natura, dovesse ritenere non applicabili le suddette misure, dovrà comunicarlo al Titolare, specificando le relative misure alternative.

Il Responsabile garantisce che le misure di sicurezza adottate sono finalizzate a proteggere, in particolare, l'integrità dei dati, la conservazione e la riservatezza degli stessi, la resilienza dei sistemi in cui questi sono conservati, nonché la

capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati in caso di incidente fisico o tecnico. In ogni caso, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile devono essere idonee a ridurre al minimo i rischi di: (i) distruzione, perdita intenzionale o accidentale dei dati; (ii) modifica e/o divulgazione non autorizzata dei dati; (iii) accesso non autorizzato ai dati personali degli interessati.

Il Responsabile si impegna a definire idonee procedure atte a documentare e ad aggiornare le misure tecniche ed organizzative adottate per garantire la sicurezza dei trattamenti affidatigli.

Il Responsabile si impegna ad assistere la Stazione Appaltate al fine di consentirle l'adempimento degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

### ARTICOLO 7. DIRITTI E RICHIESTE DEGLI INTERESSATI

Il Responsabile si obbliga a fornire alla Stazione Appaltate tutta l'assistenza necessaria per consentirle di dare riscontro, senza ritardo e secondo i termini di legge, alle istanze ricevute dagli interessati. A tal fine, qualora il Responsabile ricevesse reclami e/o istanze da parte degli interessati, provvederà a informare la Stazione Appaltate tempestivamente, e comunque entro e non oltre il termine utile per dare riscontro alla richiesta pervenuta. A seguito del ricevimento delle predette richieste, il Responsabile sarà tenuto ad accertare l'identità del richiedente, anche al fine di verificare la legittimità della richiesta e verificare la completezza delle informazioni da trasmettergli in ossequio all'istanza inoltrata.

Rimane comunque inteso che la Stazione Appaltate sarà comunque responsabile di fornire un adeguato riscontro alle richieste pervenute dagli interessati, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad eventuali inadempimenti del Responsabile.

### ARTICOLO 8. DIRITTI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. 2016/679/EU per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Reg. EU/2016/679;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (data breach di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

### ARTICOLO 9. ADESIONE A CODICI DI CONDOTTA O MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 Reg. EU/2016/679 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 Reg. EU/2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 Reg. EU/2016/679.

#### **ARTICOLO 10. REGISTRO DEL TRATTAMENTO**

In ottemperanza all'art. 30 del Reg. EU/2016/679 il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

\*\*\*

# COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO EU/2016/679

## PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- j) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

### **COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE**

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le
  preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
  accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
  raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare,
   comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare,
   assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

### **ISTRUZIONI AL RESPONSABILE**

A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato:

_	[INTEGRARE	CON	ULTERIORI	ISTRUZIONI	ALL'APPALTATORE]
•••					
-					
_					
_					

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

#### TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile e previsti nel Contratto deve qui intendersi integralmente richiamato;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dal Contratto.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente Accordo dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

### **ARTICOLO 11. AUDIT**

La Stazione Appaltate potrà svolgere a proprie spese, direttamente e/o tramite un soggetto incaricato dalla stessa, tutte le attività di audit e/o monitoraggio, incluse eventuali ispezioni presso la sede del Responsabile, necessarie per verificare la correttezza delle operazioni di trattamento eseguite per suo conto. A tal fine, il Responsabile si obbliga a fare tutto quanto in suo potere affinché la Stazione Appaltate possa condurre le suddette attività di audit e/o monitoraggio, collaborando e mettendo a disposizione del Titolare ogni documento e/o informazione utile al fine di espletare le medesime attività.

Rimane comunque inteso tra le Parti che eventuali attività di audit e/o di monitoraggio svolte dalla Stazione Appaltate saranno condotte durante il normale orario di svolgimento dell'attività lavorativa e in modo tale da ridurre al minimo l'interruzione dell'attività del Responsabile.

# ARTICOLO 12. RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

Qualora il rapporto tra le Parti venisse meno, perdesse efficacia per qualsiasi motivo o le prestazioni dedotte nel Contratto non fossero più erogate, il presente Accordo cesserà automaticamente di avere effetto tra le Parti, senza necessità di alcuna formale comunicazione o revoca.

Rimane comunque inteso che, al cessare degli effetti del presente Accordo, il Responsabile, fatte salve le ipotesi di legge, non sarà più in alcun modo legittimato a trattare dati personali per conto della Stazione Appaltate. Di conseguenza, ogni ulteriore operazione di trattamento sarà considerata illegittima.

Al termine o in caso di cessazione delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare tutti i dati trattati in esecuzione del Contratto oppure, ove non fosse possibile, provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta dalla normativa applicabile in materia. In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare alla Stazione Appaltate, previa richiesta, un'apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esiste alcuna copia di dati e/o informazioni di titolarità della Stazione Appaltate, salvo quelli la cui conservazione sia necessaria ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile.

La Stazione Appaltate si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione da ultimo menzionata. Tali controlli saranno condotti conformemente a quanto statuito all'art. 6 del presente Accordo.

#### ARTICOLO 13. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Il Responsabile si impegna affinché i dati personali vengano trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (di seguito "*Paesi Terzi*") solo ed esclusivamente qualora siano rispettate le condizioni previste dalla legge per il trasferimento all'estero dei dati personali. Rimane comunque inteso che il Responsabile sarà tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire un'adeguata protezione dei dati trasferiti in Paesi Terzi.

Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui il Responsabile intendesse trasferire i dati in Paesi Terzi, dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltate con un preavviso di almeno 30 giorni, fornendole, al contempo, un'analitica descrizione della base giuridica e delle garanzie adottate per il medesimo trasferimento. A seguito del ricevimento di tale comunicazione, la Stazione Appaltate, a sua discrezione ed entro ulteriori 30 giorni, potrà ragionevolmente opporsi all'intenzione del Responsabile di trasferire i dati in Paesi Terzi; tale rifiuto, con l'indicazione dei relativi motivi, dovrà essere comunicato per iscritto al Responsabile.

Qualora la Stazione Appaltate non facesse pervenire al Responsabile alcuna opposizione in merito, quest'ultimo si intenderà comunque autorizzato da parte della Stazione Appaltate.

### ARTICOLO 14. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile dovrà rendere immediatamente edotta la Stazione Appaltate in caso di ispezioni e/o eventuali misure adottate nei suoi confronti da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o di altra Autorità competente in materia, nonché in caso di qualsivoglia violazione della normativa in materia di protezione dei dati. Il Responsabile si obbliga a coadiuvare la Stazione Appaltate relativamente alle procedure dinnanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ad altra Autorità di controllo e all'Autorità Giudiziaria in relazione ai trattamenti di

Il Responsabile si impegna ad assistere la Stazione Appaltate nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati con specifico riferimento ad eventuali violazioni dei dati personali degli interessati. A tal fine, il Responsabile sarà tenuto ad assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dei dati e a coadiuvare il Titolare a comunicare, senza ritardo, all'interessato la violazione dei suoi dati personali qualora quest'ultima dovesse presentare un rischio elevato per i suoi diritti e per le sue libertà.

Qualora il Responsabile, durante l'esecuzione delle attività affidategli tramite il Contratto, riscontrasse una violazione dei dati personali degli interessati, sarà tenuto a darne immediatamente comunicazione alla Stazione Appaltate. Tale comunicazione, finalizzata a consentire alla Stazione Appaltate di notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali entro e non oltre 72 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione, dovrà almeno:

descrivere la natura della violazione

sua competenza.

- le categorie e il numero approssimativo degli interessati coinvolti;
- la classificazione e la natura dei dati coinvolti;
- la tipologia dei trattamenti effettuati;
- le probabili conseguenze della violazione;
- le misure adottate o da adottare per porre rimedio alla violazione o per ridurre i possibili effetti negativi.

Per le finalità di cui sopra, il Responsabile si impegna a dotarsi di una specifica procedura finalizzata a gestire le violazioni dei dati personali che siano coerenti con le procedure adottate dalla Stazione Appaltate e secondo le indicazioni provenienti al riguardo dalle Autorità competenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile non è autorizzato a notificare eventuali violazioni dei dati all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali senza la preventiva comunicazione scritta dalla Stazione Appaltate, salvo che la violazione sia di un'entità tale da generargli ingenti danni.

### ARTICOLO 15. TRANSIZIONE DA RESPONSABILE A TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 Reg. EU/2016/679, se il Responsabile del trattamento viola il Reg. 2016/679/EU, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28 c. 10 GDPR.

### ARTICOLO 16. RESPONSABILITÀ

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 Reg. 2016/679/EU egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

Le responsabilità connesse all'esecuzione del presente Accordo sono regolate dall'art. 82 del GDPR. In ogni caso, sono fatte comunque salve, in quanto compatibili, le disposizioni convenute tra le Parti relative ad eventuali responsabilità, risarcimenti e/o penali contenute nel Contratto.

Le Parti convengono espressamente che il Responsabile si impegna a tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltate da qualsiasi danno, costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo da parte del Responsabile, dai suoi Subresponsabili o dai suoi agenti, dipendenti, collaboratori, nonché di ogni altro soggetto incaricato di eseguire le prestazioni indicate nell'Accordo.

### **ARTICOLO 17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a inoltrare ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria ai riferimenti indicati nel Contratto o a quelli diversi che verranno eventualmente comunicati.

Nel corso della vigenza del presente Accordo, le Parti si obbligano a comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione di dette variazioni, tutte le comunicazioni e/o notificazioni eseguite presso i recapiti sopra indicati avranno piena validità ed efficacia.

## **ARTICOLO 18. PRIVACY E RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano, per sé e per il proprio personale, a mantenere segrete le informazioni relative e/o correlate al presente Accordo, nonché a fare tutto quanto sia in loro potere per evitare che eventuali terzi entrino in possesso delle medesime.

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa le modalità di trattamento, le finalità e le categorie di destinatari a cui verranno comunicati i dati in esecuzione del presente Contratto.

Nel rispetto di quanto sopra, il Responsabile prende atto che i suoi dati personali, anche riferiti ai suoi dipendenti e collaboratori, saranno trattati e comunicati a terzi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

# ARTICOLO 19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia concernente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente Accordo o ad esso comunque collegate, sarà competente in via esclusiva il Foro convenuto nel Contratto, conformemente a quanto ivi pattuito.

Nell'ipotesi in cui le parti non abbiano eletto alcun foro competente all'interno del Contratto, per ogni controversia concernente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente Accordo, o ad esso comunque collegate, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **ARTICOLO 20. DISPOSIZIONI FINALI**

Le Parti convengono espressamente che il presente Accordo non darà luogo ad alcun specifico compenso, indennità e/o rimborso diverso e/o ulteriore rispetto a quelli previsti nel Contratto.

Le Parti riconoscono e confermano che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa individuale e che le stesse hanno negoziato integralmente e specificamente il contenuto delle singole clausole dello stesso.

Il presente Accordo sostituisce ogni accordo, contratto, intesa, negoziazione scritta od orale intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l'oggetto dello stesso. In caso di contrasto tra le clausole in materia di trattamento dei dati contenute nel Contratto e nel presente Accordo, preverranno quelle contenute in quest'ultimo.

Qualsiasi modifica all'Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto firmato dalla Parte nei cui confronti essa è invocata.

Ai sensi dell'art. 1419 del codice civile italiano, l'eventuale dichiarazione di nullità e/o invalidità, parziale o totale, di una delle clausole dell'Accordo non inficerà la validità dello stesso nella sua interezza. Pertanto, dovranno considerarsi comunque vincolanti le clausole non affette da nullità e/o invalidità.

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti o comunque connessi al presente Accordo.

Gli oneri e le spese fiscali del presente Accordo, nonché le spese relative allo stesso saranno ugualmente ripartite tra le Parti

Per tutto quanto non contemplato dal presente Accordo, le Parti rinviano alle disposizioni di legge e, in particolare, alle norme del codice civile italiano e alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nazionali ed europee.

Roma,

Il presente Accordo è formato su supporto digitale d LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO	e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti
Data e luogo	
La Stazione Appaltate (Il Titolare)	
[INDICARE IL NOME DELL'APPALTATORE] (II Respons	abile)

All.: Documento delle misure tecniche e organizzative dell'Appaltatore [ALLEGARE MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALL'APPALTATORE E PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DA [INDICARE IL NOME DELLA STAZIONE APPALTANTE/SOGGETTO ATTUATORE]]